

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE (CS)

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON D.C.C. N° 26 DEL 30.06.2008

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

PG 3

| | |
|---|---|
| ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 2 ART. 3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ART. 3 PLANIMETRIE | 3 |
| ART. 4 DEFINIZIONI | |
| ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO. | |
| ART. 5 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA | 5 |
| ART. 6 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA | 5 |
| ART. 7 RISPETTO DEI LIMITI DI POSTEGGIO | 5 |
| ART. 8 ESPOSIZIONE DEI PREZZI | 5 |
| ART. 9 TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI | 6 |

TITOLO II - MERCATI

PG 6

| | |
|--|----|
| ART. 10 DEFINIZIONE | 6 |
| ART. 11 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO | 7 |
| ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO | 7 |
| ART. 13 CARATTERISTICHE DEL MERCATO | 7 |
| ART. 14 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE | 8 |
| ART. 15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI | 8 |
| ART. 16 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A | 8 |
| ART. 17 PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI | 8 |
| ART. 18 CONTRATTO DI CONCESSIONE | 8 |
| ART. 19 RUOLINO DI MERCATO | 9 |
| ART. 20 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI, DISPONIBILI E NON ANCORA OGGETTO DI BANDO | 9 |
| ART. 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | 9 |
| ART. 22 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE | 10 |
| ART. 23 DECADENZA DELLA CONCESSIONE | 10 |
| ART. 24 REVOCA DELLA CONCESSIONE | 10 |
| ART. 25 BIS SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA E REVOCA DELLA CONCESSIONE | 10 |
| ART. 26 RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE | 11 |
| ART. 27 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA NELL'AREA MERCATALE | 11 |
| ART. 28 SOSTITUZIONE TEMPORANEA | 11 |

 1

| | |
|---|----|
| ART.29 SCAMBIO DI POSTEGGI | 11 |
| ART.30 PIANTE E RUOLINO DEL MERCATO | 11 |
| ART.31 DIVIETI E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE | 12 |
| ART.32 MERCATI STRAORDINARI | 12 |
| ART.33 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO STRAORDINARIO | 12 |
| ART.34 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI. | 12 |
| 12 TITOLO III – FIERE | 13 |
| ART.35 DEFINIZIONE | 13 |
| ART.36 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE | 13 |
| ART.37 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI | 13 |

TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

PG 13

| | |
|---|----|
| ART.38 DEFINIZIONE | 13 |
| ART.39 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE | 14 |
| ART.40 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO B | 14 |

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

14

| | |
|--|----|
| ART.41 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA | 15 |
| ART.42 SANZIONI | 15 |
| ART.43 AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO | 15 |
| ART.44 MODIFICHE AL REGOLAMENTO | 15 |

TITOLO VI - REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA RELATIVA ALLA TCSAF

16

Titolo I

Norme generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il Comune di Guardia Piemontese abbia la disponibilità.
2. Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo del 31 marzo n. 114/98, si intende per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio, nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a posto fisso o itinerante.

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
 - b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
 - c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione alla sicurezza dei prodotti;
 - d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
 - e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane;
 - f) sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
 - g) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 3

Planimetrie

1. La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche allegate al presente regolamento con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale e veicolare, delle rampe d'accesso alle aree mercatali, per i mezzi dei concessionari.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;



- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia;
- d) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale;
- f) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c e S.a.s.;
- g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) per mercati e fiere ordinarie: i mercati e le fiere per le quali non sono previste le limitazioni merceologiche;
- j) per mercati straordinari: le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario (es. occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche;
- k) per mercati e fiere a merceologia esclusiva: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel regolamento di mercato;
- l) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
- m) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- n) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- o) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- p) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- q) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art. 5

Sospensione delle attività di vendita

1. L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività.
2. La sospensione ad horas, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità.

Art. 6

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori titolari di posteggio possono accedere all'area del mercato e della fiera, durante le giornate stabilite nel presente regolamento, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.
2. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.) e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dal termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.
4. Lo sgombero del posteggio, a termine esercizio, deve avvenire in modo ordinato senza arrecare danni o disturbo sia alle persone che alle attività limitrofe.

Art. 7

Rispetto dei limiti di posteggio

1. I titolari di posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
2. Le attrezzature, i mezzi e le merci, non possono essere ancorate alle strutture pubbliche o private adiacente, pali d'illuminazione, panchine, alberi e quant'altro, presente.

Art. 8

Esposizione dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.



Art. 9

Trasmissione della concessione dei posteggi

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per cause di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'Art.5 del Decreto Legislativo n.114/98.
2. La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, o dall'atto luttuoso, a cura degli eredi.
3. Il termine per la comunicazione di subingresso di cui al comma precedente, può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
4. Al subentrante per causa di morte, è concessa la facoltà di esercitare l'attività temporaneamente, fino all'avvenuta regolarizzazione prescritta dal comma 2 del presente articolo.
5. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il conseguente trasferimento del posteggio non può avvenire prima dell'estinzione del debito contratto dall'operatore commerciale con il Comune per mancato pagamento del Canone di Occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno di esercizio ed eventualmente a quelli pregressi. "L'operatore commerciale che subentra in proprietà o in gestione nell'attività commerciale, prima di procedere alla stesura dell'atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio, di compravendita, è tenuto a richiedere all'Ufficio COSAP il rilascio di un nulla osta attestante la regolare posizione di pagamento del venditore.

TITOLO II

Mercati

Art. 10

Definizione

1. Per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato o meno, per la vendita al dettaglio di merci varie.
2. La vendita delle merci deve svolgersi nei giorni e con le modalità indicate al presente regolamento.

Art. 11

Individuazione delle aree di mercato

1. Sono classificate quali aree di mercato, per la frazione Marina; piazza A.Moro ed i tratti di Via A. Moro e Via Toscana, adiacente Piazza A. Moro, compresi tra gli incroci di Via Liguria e Via SS.18. Per il Capoluogo; il parcheggio sottostante Piazza della Strage, compiutamente individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.



Art. 12

Caratteristiche dei mercati

1. Il mercato settimanale delle 2 zone, Capoluogo e frazione Marina, ha luogo il giovedì dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
2. Il mercato giornaliero di frutta e verdura di Piazzetta Aldo Moro angolo via Piemonte ha luogo per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, al medesimo orario previsto dagli esercizi a posto fisso, anche in relazione alle deroghe previste per gli stessi.
3. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire le attività del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.

Art. 13

Caratteristiche dei mercati

1. Le superfici complessive delle aree mercatali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono le seguenti:
 - a - Mercato zona, Piazza A.Moro, Tratti di Via A. Moro e Via Toscana: mq. 685,00 scoperti;
 - b - Mercato parcheggio Piazza della strage: mq. 280,00 scoperti.
2. Il numero dei posteggi di cui al punto a è previsto in 41;
Il numero dei posteggi di cui al punto b è previsto in 16.
3. La dimensione in mq dei singoli posteggi è compiutamente individuata nell'apposita planimetria dell'area mercatale allegata al presente regolamento, alla quale si fa rinvio.
4. Relativamente alla vendita di prodotti ortofrutticoli ed alimentari, sono individuati presso il Mercato di settimanale, Via Toscana, n. 20 posteggi, per complessivi mq. 250.
7. I posteggi riservati di cui al comma precedente non possono essere utilizzati per la vendita di altri prodotti, pena la decadenza della concessione.
8. È motivo di decadenza della concessione, la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.
9. I coltivatori diretti non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.
10. L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al comma 7 è soggetta alle norme del Decreto Legislativo n.114/98, dei successivi regolamenti e del presente regolamento di mercato.

Art.14

Circolazione veicolare e pedonale

1. Le aree di mercato indicate all'Art.12 sono interdette alla circolazione veicolare per tutta la durata del mercato, compreso il tempo necessario alle operazioni di accesso ed alle operazioni di sgombero. Rimane comunque consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari, lì dove possibile e nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Il comando dei Vigili Urbani provvede ad assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.



Art. 15

Assegnazione dei posteggi disponibili

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara.
2. L'assegnazione di ciascun posteggio libero, sulla base di una graduatoria opportunamente formulata, tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato oggetto di bando;
 - b) ordine cronologico di spedizione o deposito della domanda di autorizzazione;

Art. 16

Rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.
2. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo n. 114/98.
3. Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.
4. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione ed al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Art. 17

Pubblicizzazione dei posteggi disponibili

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato o fiera, il Comune deve far pervenire alla Giunta Regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.
2. La Regione provvederà alla pubblicizzazione sul B.U.R.C. dei dati inviati dal Comune, in caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'Albo pretorio del Comune.

Art. 18

Contratto di concessione

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale, e può essere tacitamente rinnovata.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale soggetto a registrazione a norma di Legge.
3. Il contratto può essere tacitamente rinnovato, salvo che: il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo dei posteggi nell'area del mercato indicato, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei dieci anni.

Art. 19

Ruolino di mercato

1. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.
2. Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da un suo delegato, prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Art. 20

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e disponibili e non ancora oggetto di bando

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal concessionario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti che ne fanno richiesta (spuntisti).
2. Gli spuntisti devono essere titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'Art. 28 comma 1 lett. A) e B) del Decreto Legislativo n. 114/98.
3. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.
4. Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'Art. 28 comma 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenze.
5. Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino di spunta a mezzo procedimenti manuali o informatici.
6. Fra coloro che non possono documentare il numero di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività. La priorità viene desunta dalla data indicata nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, che deve essere presentato a cura del richiedente l'assegnazione temporanea, qualora intenda far valere il titolo di priorità.
7. All'assegnazione temporanea precede, il personale dell'Ufficio Comunale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere. Lo stesso Ufficio provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla sua trasmissione all'Ufficio del settore Aree Pubbliche per l'applicazione del canone di concessione.
8. L'assegnatario spuntista è tenuto a versare per l'occupazione del posto assegnato, una somma per mq. pari al doppio di quella prevista nel regolamento, e comunque non inferiore ad euro 10,00.

Art. 21

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite, e da tutte le altre disposizioni in materia.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione del posteggio, determinato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 22

Sospensione della concessione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione della concessione, secondo quanto disposto dall'Art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Art. 23

Decadenza della concessione

1. Il titolare di concessione di posteggio decade dalla stessa a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'Art. 29 del Decreto Legislativo n. 114/98 e successivi regolamenti.
2. Il titolare di concessione di posteggio decade, altresì, qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'Ufficio Settore Aree Pubbliche, con apposita certificazione, ai sensi dell'Art. 29 comma 4 lettera B) del Decreto Legislativo n. 114/98.
3. La decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge n. 241/90.

Art. 24

Revoca della concessione

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio in caso di eliminazione dello stesso, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per motivi di cui al comma 1, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area del mercato stesso, individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non viene modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti;In ogni caso, ove possibile, si terrà conto delle scelte dell'operatore.

Art. 25

Sospensione dell'attività di vendita e revoca della concessione

Il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, nel caso in cui l'operatore commerciale non ha provveduto al pagamento del Canone di Occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno di esercizio ed eventualmente a quelli pregressi.

Il Funzionario Responsabile della COSAP provvede alla revoca della concessione del posteggio in caso di recidiva ovvero di mancata ottemperanza al contenuto del provvedimento di sospensione dell'attività di vendita.

Dell'avvio del procedimento di sospensione momentanea dell'attività di vendita e/o di revoca della concessione del posteggio è data comunicazione, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., all'interessato che sarà invitato a produrre eventuali memorie difensive e/o giustificazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica dell'avviso.



Art. 26

Rinuncia dell'atto di concessione

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di rinuncia di posteggi da parte degli operatori, assegna i posteggi resisi disponibili, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 27

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale

1. L'operatore è tenuto ad essere presente nell'area di mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro i termini stabiliti dal precedente comma, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'Art. 16.
3. Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

Art. 28

Sostituzione temporanea

1. Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio familiare coadiuvante o dipendente.

Art. 29

Scambio di posteggi

1. È consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Sindaco.
2. È consentito altresì, il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

Art. 30

Pianta e ruolino del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta la planimetria dell'area mercatale, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.



Art. 31

Divieti e caratteristiche delle attrezzature

1. E' fatto divieto ai commercianti su area pubblica di attivare gruppi elettrogeni autonomi nonché di usufruire di corrente elettrica a mezzo di attacchi elettrici non conformi alle norme vigenti in materia.
2. Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre lo spazio assegnato.
3. In casi particolari potranno essere autorizzate sporgenze laterali non superiori ai 50 cm. A condizione che siano ad un'altezza del suolo superiore a mt. 2,50.
4. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50, in modo stabile e decoroso. la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 mt. dal suolo.
5. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito, durante l'esercizio, lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli, differenziati, negli appositi contenitori.
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 32

Mercati straordinari

1. Per mercati straordinari si intendono le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone che possono tenersi in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario (es. occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche.

Art. 33

Individuazione delle aree di mercato straordinario

1. Il Comune, tenuto conto delle festività e ricorrenze che si svolgono nel corso dell'anno all'interno del territorio comunale, individua le aree pubbliche da destinare temporaneamente al commercio.
2. L'individuazione delle aree avviene tenendo in considerazione:
 - a) i vincoli e le limitazioni poste dalle vigenti leggi in materia;
 - b) gli usi.

Art. 34

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, in occasioni di mercati straordinari, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico per il commercio.
2. L'autorizzazione viene rilasciata, a cura del competente ufficio, dietro semplice richiesta, anche verbale, degli interessati; l'assegnazione del singolo posteggio è subordinata alla valutazione dell'ufficio preposto sulla base dell'ordine di presentazione della richiesta, del settore merceologico, dell'ingombro delle strutture delle esigenze della viabilità.



Titolo III

Fiere

Art. 35 Definizione

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Art. 36 Individuazione delle aree

1. Nel Comune di Guardia Piemontese si tiene con cadenza annuale, nei giorni 05 e 06 Luglio, la fiera S. Maria Goretti, nei tratti di V.le A. Moro compreso tra gli incroci con Via C. Colombo e con Via S. Marino ed il tratto di Via J. Kennedy compreso tra gli incroci con Via SS.18 e con V.le A. Moro.

2. I posteggi individuati per la fiera di cui al punto 1, vengono dislocati su di un solo lato dei tratti di strade interessate.

Art. 37 Assegnazione dei posteggi disponibili

1. Le assegnazioni dei posteggi avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del presente regolamento.

Titolo IV Commercio itinerante

Art. 38 Definizione

1. Per commercio itinerante si intende il commercio svolto da operatori in possesso di autorizzazione di tipo B, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.114/98, e dalla Legge Regionale n.18 del 11.06.1999.

Art. 39 Modalità di svolgimento del commercio itinerante

Il commercio itinerante è consentito, nel rispetto del dettato dei punti successivi, su tutte le vie, piazze o spiazzi del Capoluogo, della fraz Marina, della zona Termale e delle zone

rurali, ad esclusione dei tratti di strade, di competenza comunale, della SS.18 (variante); della SP Via SS.18; della SS.283;

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, richiamate all'Art.41 del presente regolamento.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree mercatali, nelle aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt.100.

Art. 40

Rilascio delle autorizzazioni di tipo B

1. Al rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti, ai sensi dell'art. 28 comma 1, della Legge Regionale n.1/2000, provvede il Comune di residenza dell'operatore.
2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.
4. In caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui la società stessa ha la sede legale.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 41

Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.155 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, cui sono adeguati i regolamenti comunali in materia.
2. In particolare il Comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comunali del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti (art. 2, comma 4 Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000).

Art. 42

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il



permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,28 a €15493,70, con confisca delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, D.Lgs. n.114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 3098,74 (art. 29 comma 2, D.Lgs. n. 114/98).

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 43

Aggiornamenti del regolamento

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento delle relative planimetrie, a cura dei competenti uffici comunali.

Art. 44

Modifiche del regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere fatta nei modi previsti dalle normative vigenti in materia di commercio su area pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.





COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Prov. di Cosenza)

ORIGINALE ☐

copia conforme ☐

SEDUTA CONSILIARE
DEL 30 giugno 008 – N.26

L'anno **duemilaOTTO** addì TRENTA del mese di GIUGNO ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica, risultano essere presenti all'appello nominale:

| Prog. | Consiglieri | Pres. | Ass. |
|-------|--------------------------------------|-------|------|
| 1 | CISTARO GAETANO | X | |
| 2 | ROCCHETTI VINCENZO | X | |
| 3 | LOGULLO ALBERTO (ass.giustificato) | - | X |
| 4 | TREVISIO AGOSTINO | X | |
| 5 | SCONOSCIUTO GABRIELLA | X | |
| 6 | FRANZESE ANTONIO | X | |
| 7 | MINANO GIUSEPPE | X | |
| 8 | LO SARDO ROBERTO (ass. giustificato) | - | X |
| 9 | DE LUCA GIANFRANCO | X | |
| 10 | MUGLIA ANDREA | X | |
| 11 | PISANO CARLO | X | |
| 12 | CONDINO DOMENICO (ass.giustificato) | - | X |
| 13 | MONTEROSSÌ LUIGI (ass.giustificato) | - | X |

| | |
|-----------------|----------------|
| Assegnati n.13 | Presenti n. 09 |
| In carica n. 13 | Assenti n. 04 |

- Partecipa con funzioni di assistenza e curando la verbalizzazione il Segretario com.le dr. Gilberto Porzioli;

- Il Presidente, Antonio Franzese, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. notificato ai consiglieri com.li con prot. n.1831 del 26.06.2008

DELIB. C.C. N. 26/2008

OGGETTO: approvazione regolamento del commercio su aree pubbliche.

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO

-dell'intervento del cons. Pisano che propone il rinvio della trattazione dell'argomento posto all'o.d.g. al fine di dare un valido contributo con un maggiore approfondimento e segnala che la piazza com.le è patrimonio di tutti e per tale motivo deve essere salvaguardata;

- Muglia denuncia la discriminazione a parlare;

- Treviso precisa che l'adozione del regolamento necessario per riscuotere il tributo a carico dei posteggiatori evaso da anni;

- Sindaco precisa che la proposta di regolamento è avvenuta d'intesa con il responsabile del servizio;

- cons. Pisano preannuncia voto contrario del gruppo R.D. in quanto non viene accettata la proposta del rinvio per un maggiore approfondimento;

VISTO il regolamento del commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO di intervenuto parere favorevole ex-art.49 D.L.gvo n.267/2000

RITENUTO detto regolamento meritevole di approvazione

CON VOTI FAVOREVOLI di n.7 consiglieri e n.2 contrari (Pisano-Muglia)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento, che si compone di n. 44 articoli, relativo al commercio su aree pubbliche;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con voti favorevole di n.07 consiglieri e n.02 contrari (Pisano e Muglia);

Verbale letto approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO C.

G.Porzani




IL PRESIDENTE

Antonio Franzese



Parere regolarità tecnica



Pubblicato all'Albo Pretorio dal

Resp. affiss.

22 LUG. 2008



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 30.06.2008**

Art. 1

c. 2 - Inserire a seguire la dicitura "Decreto Legislativo del 31 marzo n. 114/98" la voce "e ss.mm.ii."; Alla fine del periodo, integrare con "*Il presente Regolamento è aggiornato anche nel rispetto del D. Lgs. n. 59 del 2010, della Legge n. 122 del 2010 e del D. Lgs. 147 del 2012*".

Art. 5

Dopo il c. 2, si inserisce il seguente c. 3: "*In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile dell'ufficio competente, può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.*

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;*
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;*
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;*
- d) la mancanza dell'attestazione annuale e/o della carta d'esercizio.*

Sono altresì considerate di particolare gravità ai sensi del presente regolamento:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia locale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;*
- b) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.*

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione."

Art. 11

Si sostituisce l'articolo per come segue: "*Sono classificate quali aree di mercato, per la frazione marina: il tratto di Viale A. Moro compreso tra Via Kennedy e Via Toscana (escluso l'incrocio con Via Liguria) - il tratto di Via Toscana tra la S.P. 34 ed il civico n. 17. Per il Capoluogo: il parcheggio sottostante Piazza della Strage, compiutamente individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.*"

Art. 12

Si sopprime il c. 2

Art. 13

I commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi e sostituiti con un unico comma 1 recante la dicitura "*Le Superfici complessive delle aree mercatali, il numero dei posteggi previsto e la dimensione dei singoli posteggi è da esplicitarsi compiutamente e dettagliatamente nell'apposita planimetria particolareggiata che è da intendersi parte integrante del presente regolamento anche se integrata e/o modificata in seguito.*"

Restano fermi i commi dal 7 al 10.

Art. 15

Si inserisce in coda il comma c "*Criteri diversi previsti nel bando*".

Art. 16

In coda al c. 2 si aggiunge la dicitura "*e ss.mm.ii.*"

Art. 18

Il c. 1 si sostituisce per come segue: "*La concessione dei posteggi ha validità decennale e non può essere tacitamente rinnovata.*"; nel c. 3 dopo "motivata deliberazione, disponga di..." si sostituisce il "non procedere" con "*procedere*" ed in coda si aggiunge "*il tacito rinnovo è escluso comunque nel caso in cui il titolare non abbia la regolarità contributiva.*"; si aggiunge un c. 4 "*Dopo la scadenza naturale o forzata della Concessione, una eventuale nuova stesura dovrà essere redatta in base a criteri che privilegino i titolari della precedente e la professionalità acquisita, salvo il riscontro di una mancata regolarità contributiva del titolare.*"

Art.22

Si sostituisce l'intero articolo con il seguente:

SOPPRESSIONE DI POSTEGGIO E RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA DI MERCATO.

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica con provvedimento adeguatamente motivato del dirigente del competente settore comunale. In tal caso si potrà procedere, alternativamente a:

a. utilizzare lo spazio risultante dall'operazione di soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;

b. individuare un'area omogenea del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio;

c. utilizzare le aree libere per come previsto al precedente art. 20 del Regolamento stesso.

Art .24

Si sostituisce al c. 1 la parola "Sindaco" con "*Funzionario Responsabile del Servizio Commercio*"

Art .28

Al c. 1 si inserisce a seguire "dall'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98" la dicitura "*e ss.mm.ii. apportate dal D. Lgs. n. 59 del 2010*".

Art .39

Si rettifica "SP Via SS. 18" in "*S.P. 34*";

Al c. 4 integrare in coda "*è altresì vietata la sosta in attesa di clienti (a parvenza di posto fisso)*".

Art 42

Si sostituisce al c. 3 la parola "Sindaco" con "*Funzionario Responsabile del Servizio Commercio*"

Art. 44

Si inserisce un c. 3 "*Ogni successiva modifica e/o integrazione alle norme prescritte nel presente Regolamento, derivante da intervenuta nuova normativa è da intendersi integralmente facente parte del Regolamento fino a diversa modifica dello stesso nei modi di legge.*"





Legenda

Alimentare

Non Alimentare



Area
Mercatale



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

PROVINCIA COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-------------------------|---|
| N. 21 del 29.11.2012 | Oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento gestione mercatale. |
|-------------------------|---|

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 10.00 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su appositi avvisi del Presidente del Consiglio, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale così composto:

| N.D. | Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|------|------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1 | Pisano Carlo | Presidente | X | |
| 2 | Rocchetti Vincenzo | Sindaco | X | |
| 3 | De Luca Gianfranco | Consigliere Comunale | X | |
| 4 | Treviso Agostino | “ | X | |
| 5 | Minano Giuseppe | “ | X | |
| 6 | Pietramala Francesco Carmelo | “ | X | |
| 7 | Logullo Alberto | “ | X | |
| 8 | Muglia Andrea | “ | | X |
| 9 | Folino Stefano | “ | | X |
| 10 | Vetere Ercole | “ | | X |

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale dr. Renzo Filice.

Il Presidente – Pisano Carlo, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato

Interviene il Presidente del consiglio, Carlo Pisano, il quale dopo aver dato lettura del seguente punto posto all'ordine del giorno, passa la parola al competente Assessore al Commercio Treviso Agostino;

Presa ed ottenuta la parola il Consigliere Treviso Agostino illustra ai convenuti il seguente punto oggetto di approvazione, il quale spiega che il vigente regolamento, oggetto di discussione, a seguito di intervenuti cambiamenti legislativi in materia, necessita di un opportuno aggiornamento ed adeguamento normativo. Continuando chiarisce che si è resa la necessità di modificare lo stesso anche negli spazi assegnati, dalla ubicazione originaria dell'area mercatale, in quanto la Piazza " S. Rocchetti " viene molte volte danneggiata dalle attrezzature poste in loco dai commercianti ambulanti. Proprio per questo, questa estate il mercato settimanale è stato spostato nel Viale Aldo Moro, dato anche dal numero elevato dei commercianti ambulanti presenti. Puntualizza, che oggi, si rende necessario regolamentare ed individuare anche la nuova locazione dell'area mercatale, idonea, anche dal punto di vista di viabilità veicolare, sia per il periodo estivo che invernale, proprio per non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività commerciali, presenti nel tratto interessato del viale Aldo Moro. Infatti fa notare come alcune attività commerciali presenti nella zona interessata non riescono a lavorare nel giorno del mercato settimanale. Per queste motivazioni, invita ai cittadini alla visione della nuova piantina, modificabile qualora se ne ritenesse la necessità, e ne chiede, al Consiglio comunale, l'approvazione.

Prende la parola il Presidente del Consiglio, il quale chiarisce che, tutto ciò si è reso necessario per andare incontro ai notevoli disagi che molti cittadini e attività commerciali, presenti nel Viale Aldo Moro, giustamente, hanno più volte sollevato. Continuando, puntualizza, che con questo si è reso necessario regolamentare lo stesso rendendolo, quindi, a numero chiuso.

Per dichiarazione di voto il gruppo di maggioranza vota a favore;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Che l'Ente ha approvato in passata con deliberazione consiliare n° 26 del 30.06.2008 il Regolamento del Commercio su aree pubbliche;

Che si rende necessario procedere all'aggiornamento dello stesso Regolamento, nel rispetto dell'intervenuto D.Lgs. 59/2010, della Legge n.122/2010 e del D.Lgs. 147/2012;

Considerato che si rende utile e necessario approvare le modifiche ed integrazioni, allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i. demanda alle Regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali;

Considerato che la Regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I° e X° del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

- a) le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Competente;

Visto lo Statuto comunale;


Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed interazioni;

Con voti favorevoli n° 7 , contrari n° -----, astenuti n° ---- su n 7 consiglieri presenti e n 7 votanti, espressi per alzata di mano ;


DELIBERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche , allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da n° 4 pagine, comprensive di n° 2 planimetrie di localizzazione dell'area del Commercio pubblico;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Commercio al fine di avviare tutte le procedure per la definizione di dettaglio e regolamentazione del Commercio su aree pubbliche del Comune di Guardia Piemontese;

Il Segretario comunale
Dott. Renzo Verducci



Il Presidente
Carlo Pisano



Per la Regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

Ing. Giuseppe Cusi

Per la Regolarità Contabile - Finanziaria si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

Per la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.11.2012 è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente per 15 giorni consecutivi dal 06 DIC. 2012 ;
- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva il _____;
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.



Il Responsabile del Servizio

Maria Nacci
Maria Nacci